



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

l'Automobile Club Roma, con sede legale in Roma, Via Parigi 11, Codice Fiscale 00460880586 e Partita IVA 00898491006, in persona del Presidente e Legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Giuseppina Fusco, di seguito denominato "AC Roma"

e

l'ANGLAT – Associazione Nazionale Guida Legislazioni Autonomie Trasporti per le persone con disabilità, con sede legale in Roma, Via del Podere di San Giusto 29, Partita IVA n. 13789531004 – Codice Fiscale n. 97007870583, legalmente rappresentata dal Sig. Claudio Puppo, nella qualità di Presidente Nazionale, di seguito denominata "ANGLAT"

congiuntamente denominate "Parti"

PREMESSO CHE

L'AC ROMA

ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 665, è ente pubblico non economico federato nell'Automobile Club d'Italia;

ai sensi degli artt. 4 e 38 dello Statuto ACI, da ultimo approvato con Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 20 gennaio 2026, persegue, nel territorio provinciale, le finalità istituzionali dell'ACI, tra cui rientra l'attuazione delle forme di assistenza dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;

dà attuazione agli indirizzi strategici della Federazione ACI, da ultimo approvati, per il triennio 2026-2028, dall'Assemblea ACI del 29 ottobre 2025, tra cui rientra la promozione di iniziative a carattere sociale volte a garantire il diritto alla mobilità, con specifica attenzione alle persone con disabilità e alle fasce più fragili della popolazione;

in accordo con le disposizioni – tra cui il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 – che sollecitano le amministrazioni pubbliche a definire azioni volte a garantire l'accessibilità fisica e digitale dei servizi, con particolare riguardo ai cittadini ultrasessantacinquenni e alle persone con disabilità, ha condotto nel triennio 2023-2025 il progetto **"Certificato di accessibilità per le utenze fragili"**, finalizzato alla qualificazione della rete delle oltre 100 delegazioni affiliate;

il progetto ha introdotto un sistema di qualificazione rilasciato dall'Ente alle delegazioni che garantiscono adeguati standard di accessibilità fisica, operativa e informativa nei confronti delle persone con disabilità, con particolare riferimento ai servizi e alle pratiche automobilistiche, al fine di estendere e favorire il pieno esercizio dei diritti e la fruizione delle agevolazioni ed esenzioni fiscali e tributarie previste dalla normativa vigente, tra cui l'esenzione dalla tassa automobilistica regionale;

promuove, nei confronti delle 43 autoscuole affiliate, l'arricchimento professionale degli insegnanti e degli istruttori su materie di rilevante impatto sociale, tra cui i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), il primo soccorso e la conoscenza delle diverse forme di disabilità, al fine di favorire un'istruzione automobilistica inclusiva e supportare il conseguimento delle patenti speciali;



L'ANGLAT

fin dalla sua fondazione, nel 1980, opera quale Associazione nazionale di rappresentanza delle persone con disabilità e delle loro famiglie, allo scopo di migliorare la normativa ed i servizi in materia di mobilità, guida, trasporto, accessibilità, sport e turismo;

è iscritta al Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore come Associazione di Promozione Sociale (APS), con una ramificazione sull'intero territorio nazionale, attraverso sedi provinciali che operano a favore delle comunità locali;

a livello nazionale, attraverso una interlocuzione diretta e la partecipazione a Commissioni e Tavoli di lavoro/tecnici nazionali, istituiti dai Ministeri ed Enti Pubblici (Trasporti, Salute, Funzione Pubblica, Lavoro e Politiche Sociali, Famiglia e Disabilità, Agenzia delle Entrate, Enac, Gruppo Ferrovie dello Stato, Rfi, Trenitalia), ha ottenuto importanti risultati in termini di normative, azioni e servizi, volti a migliorare la mobilità e l'autonomia di tutte le persone con disabilità, quali:

- agevolazioni fiscali nel settore della guida e del trasporto (IVA al 4% Legge n. 97/1986). Viabilità, contrassegno e stalli riservati (Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. I 030/1983);
- contrassegno Unificato Disabili Europeo - CUDE e stalli riservati (DPR n. 151/2012 e Legge n.114/2014 art.25 comma 3);
- contributi e Regionali per l'adattamento dei veicoli adibiti al trasporto (L.R. del Lazio n. 13/2014);
- circolare Enac (GEN. 02/2008) applicativa del Regolamento Europeo n. 1107/2006, relativo ai diritti dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
- equiparazione della durata e delle procedure per il rilascio/rinnovo dell'idoneità alla guida per i soggetti con disabilità stabilizzate che non necessitano di modifiche delle prescrizioni o delle limitazioni (art. 25 comma 2, Legge n. 114/2014);
- possibilità per l'interessato di richiedere la presenza di un rappresentante di un'associazione di persone con disabilità, nel corso della valutazione dell'idoneità alla guida presso la CML (art. 25 comma I, Legge n. 114/2014);
- disposizione che impone al comune di stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti superiore a 1 su 50 o frazione di 50 (art. 25 comma 3, Legge n. 114/2014). Tale disposizione, in precedenza, era facoltativa;
- formazione del personale che si interfaccia e/o presta assistenza ai passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta nei settori del trasporto aereo e del trasporto ferroviario, secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti Europei n. 1107/2006, l. 1371/2007 e n. 1300/2014;

opera a favore di tutti cittadini con disabilità, anziani e loro familiari, offrendo a titolo di volontario, informazioni, orientamento, supporto e servizi in materia di:

- regolamenti Europei, normativa nazionale e locale su trasporti pubblici e privati (aereo, ferroviario, marittimo, gomma, taxi);
- agevolazioni fiscali per disabili patentati o trasportati;
- procedure per il rilascio/rinnovo del Contrassegno Unificato Disabili Europeo - CUDE;



- rinnovo della patente guida B Speciale, anche attraverso la presenza di un rappresentante delle associazioni dei disabili presso le Commissioni Mediche Locali delle ASL;
- accessibilità del trasporto pubblico e privato, urbano ed extraurbano; accessibilità e superamento barriere architettoniche;
- formazione e accoglienza del personale operante nei servizi di trasporto pubblico e turistici;

gestisce il Centro Superiore Integrato per la Mobilità Accessibile - C.S.I.M.A, istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione Generale Territoriale del Centro, presso il Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi - C.S.R.P.A.D. di Roma. Centro dedicato specificatamente alla valutazione delle abilità residue di guida di persone con patologie degenerative gravi e gravissime, di natura motoria e neuromotoria, finalizzata al rilascio o rinnovo di una patente di guida B speciale.

Il Centro svolge la funzione di accertamento e valutazione tecnica delle capacità residue alla guida per quelle minorazioni, gravi e/o gravissime, multiple e/o complesse (quali tetraplegia, distrofia muscolare, sclerosi multipla) al fine della guida. È inoltre un punto tecnico di riferimento per istituzioni ed enti nazionali pubblici e privati quali ASL, Commissioni Mediche Locali patenti, le Direzioni Generali Territoriali del MII, centri di riabilitazione ed unità spinali, autoscuole e loro consorzi, singoli cittadini con disabilità motoria e neuromotoria che intendono conseguire una patente di guida per la conduzione di un autoveicolo.

Per far ciò il Centro, si avvale di specifici "valutatori delle potenzialità residue alla guida", appositamente realizzati in conformità con la "Scheda Capacità e Prescrizioni", di cui alla Direttiva del Comitato Tecnico Prot. n. 4398/M334 del 6 novembre 2003. Proprio attraverso i "valutatori", in particolare il presidente e l'ingegnere delle Commissioni Mediche Locali patenti, potranno avere il supporto di un report dettagliato dei test effettuati in fase di valutazione, dagli utenti con patologie complesse e degenerative.

CONSIDERATO CHE

- AC Roma riconosce ANGLAT quale associazione di riferimento per le tematiche relative alla mobilità delle persone con disabilità;
- ANGLAT riconosce AC Roma quale ente operante sul territorio provinciale di Roma per la promozione e il supporto alla mobilità, anche delle persone con disabilità;

Le Parti, considerate le rispettive attività istituzionali e la comune finalità di favorire l'esercizio del diritto alla mobilità da parte delle persone con disabilità e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

Art. 2 - Oggetto



1. Il presente Protocollo di intesa disciplina la collaborazione tra le Parti in materia di supporto alla mobilità delle persone con disabilità.

Art. 3 – Impegni delle Parti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 2, le Parti si impegnano a:
 - a) collaborare nella realizzazione di iniziative, progetti e servizi finalizzati a migliorare la mobilità delle persone con disabilità, anche attraverso la diffusione di modelli di accessibilità fisica, operativa e informativa dei servizi;
 - b) promuovere e sostenere, anche congiuntamente, iniziative volte a favorire il pieno esercizio dei diritti delle persone con disabilità nell'ambito della mobilità, con particolare riferimento alla conoscenza e alla fruizione delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dalla normativa vigente;
 - c) favorire l'estensione e il consolidamento del sistema di qualificazione delle delegazioni promosso da AC Roma, mediante attività di formazione e sensibilizzazione rivolte ai titolari e al personale delle delegazioni, finalizzate a garantire adeguati standard di accessibilità e qualità dei servizi resi alle persone con disabilità;
 - d) realizzare attività di rilevazione e monitoraggio presso le delegazioni, volte a verificare la sussistenza dei requisiti di accessibilità fisica, anche ai fini dell'inserimento delle strutture conformi nell'applicazione digitale "ANGLAT", nonché fornire supporto e consulenza per l'adeguamento dei punti di servizio non conformi;
 - e) sviluppare, nell'ambito del network di autoscuole affiliate ACI Ready2Go, iniziative di formazione e aggiornamento professionale rivolte agli insegnanti e agli istruttori, con particolare riguardo alla conoscenza delle diverse tipologie di disabilità, al fine di migliorare la qualità dell'offerta formativa e favorire il conseguimento delle patenti di guida speciali;
 - f) cooperare nella progettazione e realizzazione di ulteriori iniziative e progettualità di interesse comune, anche mediante la partecipazione a bandi e programmi di finanziamento, finalizzate a promuovere l'inclusione sociale e il miglioramento dell'accessibilità dei servizi e dei punti di erogazione.

Art. 4 – Impegni economici

1. Il presente Protocollo non comporta oneri economici diretti per le Parti.
2. Eventuali attività specifiche potranno essere disciplinate con successivi accordi attuativi.

Art. 5 – Modifiche

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Protocollo dovranno essere approvate per iscritto dalle Parti.

Art. 6 – Durata

1. Il Protocollo ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, salva l'ipotesi di risoluzione o interruzione anticipata ai sensi dei successivi artt. 7 e 8.
2. È escluso il rinnovo tacito.
3. Alla data di scadenza, il presente Protocollo di intesa, previa autorizzazione dei rispettivi Organi, potrà essere rinnovato solo per espressa volontà delle Parti, a condizione che sussistano i presupposti formali e sostanziali e l'interesse alla prosecuzione.



Art. 7 – Risoluzione

1. Le Parti potranno risolvere unilateralmente il presente Protocollo di intesa con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 cc., mediante comunicazione PEC con cui dichiarino di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, nei casi di inadempienza dei reciproci obblighi previsti dal Protocollo di Intesa medesimo.

Art. 8 – Clausola di salvaguardia

1. Il presente Protocollo di intesa potrà essere modificato, integrato o interrotto prima della scadenza temporale, di cui all'art. 6, a seguito di modifiche normative o per effetto della modifica dei rapporti tra le Parti che incidano sulla validità e/o legittimità dell'esecuzione del Protocollo di intesa medesimo, fermo restando che in caso di perdita di efficacia del Protocollo di intesa per i suddetti motivi non si darà luogo ad alcun reciproco risarcimento e/o indennizzo, salvo il necessario versamento degli eventuali corrispettivi dovuti a fronte della avvenuta prestazione di specifici servizi disciplinati dagli eventuali successivi Accordi attuativi.

Art. 9 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni commerciali, industriali, documentali, archivistiche e di qualsiasi altra natura di cui siano venuti o vengano in possesso ai fini del presente atto.
2. La disposizione del comma I non si applica alle informazioni che:
 - sono divenute di pubblico dominio;
 - devono essere comunicate in relazione a procedure iniziate di fronte a organi giudiziari, pubbliche autorità o collegio arbitrale;
 - devono essere diffuse sulla base di leggi in vigore o di pronunce definitive dell'autorità giudiziaria o per ordine di pubbliche autorità..

Art. 10 – Foro competente

1. Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione qualsiasi controversia che dovesse insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente Protocollo di intesa.
2. Qualsiasi controversia tra le Parti, comunque derivante dal presente Protocollo di intesa, e in particolare quelle inerenti la sua efficacia, esecuzione, interpretazione, inadempimento, risoluzione, sarà soggetta alla competenza del Foro di Roma.

Roma, 5 maggio 2026

ANGLAT
F.to IL PRESIDENTE

AUTOMOBILE CLUB ROMA
F.to IL PRESIDENTE